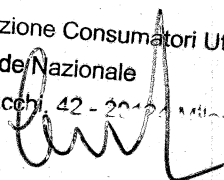
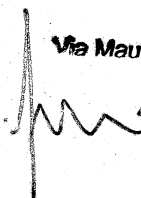


Addendum al Regolamento per la procedura di negoziazione paritetica

20 dicembre 2024

ACU - Associazione Consumatori Utenti
Sede Nazionale

Via Mauro Macchi, 42 - 20121 Milano



Addendum al Regolamento per la procedura di negoziazione paritetica

Premesso che

- Ai fini della costituzione dell'Organismo di negoziazione Paritetica, Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., Enel Energia S.p.A. (di seguito anche il "Professionista") e le Associazioni dei Consumatori CNCU hanno sottoscritto, tra l'altro, un Regolamento per la procedura dell'Organismo di Negoziazione Paritetica (di seguito anche "Regolamento"), avente ad oggetto la disciplina delle modalità di svolgimento della procedura di conciliazione online (di seguito anche "Procedura")
- Ai fini del migliore svolgimento dell'attività, le Parti hanno condiviso di modificare alcune previsioni del Regolamento, con particolare riferimento ai termini di svolgimento della Procedura

Tutto ciò premesso, le Parti stipulano il presente Addendum all'Accordo (di seguito, anche "Addendum") di cui le Premesse costituiscono parte integrale

Articolo 1

L'Art. 5 del Regolamento si intende integralmente sostituito con quanto di seguito riportato:

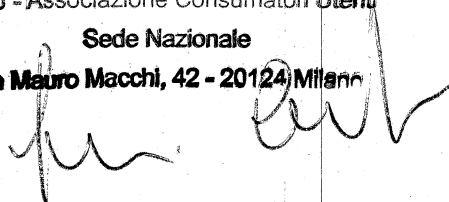
Art. 5 - Conclusione della Procedura di Negoziazione

1. Il procedimento, fatto salvo quanto previsto all'art. 5 comma 6 del presente Regolamento, si conclude in ogni caso entro e non oltre il termine di 90 giorni solari decorrenti dalla data di attivazione della procedura. Entro il suddetto termine la Commissione redige il verbale di conclusione della procedura secondo il Modulo standard allegato al presente regolamento che viene sottoscritto dai componenti la Commissione.
2. Le Parti hanno 30 giorni solari, dalla formulazione della proposta da parte della Commissione, per comunicare l'accettazione o il rifiuto della stessa; nel caso di rifiuto della proposta da parte del Cliente la comunicazione avverrà tramite l'associazione cui è stato attribuito il mandato e secondo le modalità indicate all'art. 4, par 1, lett. d).
3. In caso di mancata accettazione della proposta, per rifiuto espresso, ovvero in caso di mancata conclusione della procedura nel termine di 90 giorni (120 giorni in caso di proroga) di cui al comma 1 e 6 del presente articolo, la proposta di conciliazione si intenderà non più valida e il procedimento di negoziazione

ACU - Associazione Consumatori Utenti

Sede Nazionale

Via Mauro Macchi, 42 - 20124 Milano



comunque concluso. La commissione di negoziazione procederà a redigere il verbale di conclusione della procedura.

4. L'accordo raggiunto dalle Parti viene formalizzato mediante redazione di apposito verbale di conclusione della procedura di conciliazione, secondo il fac-simile allegato al presente Regolamento. In detto verbale sono riportate le condizioni e i termini dell'accordo raggiunto, la data e le firme dei membri della Commissione di negoziazione.
5. Un originale del verbale di conciliazione sottoscritto, sarà conservato dall'Organismo di Negoziazione nel Portale.
6. Per esigenze motivate da entrambe le Parti qualora la procedura non possa concludersi nel termine fissato di 90 giorni, la Commissione può prorogare la procedura fino a un ulteriore termine massimo di 30 giorni solari complessivi, fruibili anche in diverse fasi.
7. Il verbale di conciliazione ha efficacia di accordo transattivo, ai sensi degli artt.1965 e seguenti del codice civile.
8. Nel caso in cui la Procedura non dovesse concludersi positivamente per mancato accordo dei conciliatori della commissione, si redigerà egualmente il verbale di conclusione della procedura.
9. Nel caso in cui la Procedura fosse dichiarata improcedibile si redigerà il relativo verbale secondo quanto previsto dall'art 3 comma 8 che determinerà la chiusura del procedimento.
10. Ai fini del computo dei termini di cui al presente art. 5, non si terrà conto dei periodi intercorrenti tra il 1° agosto (incluso) e il 31 agosto (incluso) e tra il 24 dicembre (incluso) e il 6 gennaio (incluso), durante il decorso dei quali i suddetti termini sono sospesi.

Restano ferme ed invariate tutte le previsioni di cui all'Accordo non espressamente modificate, sostituite e/o integrate dal presente Addendum.

Rappresentante Legale Servizio Elettrico Nazionale SpA

enel

Firmato da
REMIGIO APRILE
Data: 19/12/2024
12:24:38 CET

Rappresentante Legale Enel Energia SpA

enel

Firmato da Marco
Sanza
Data: 19/12/2024
11:16:26 CET

ACU - Associazione Consumatori Utenti
Sede Nazionale
Via Mauro Macchi, 42 - 20124 Milano

[Handwritten signature]

Associazioni dei Consumatori del CNCU

Denominazione Associazione

Firma leggibile

ACU

ADICONSUM

ADOC

ADUSBEF

ALTROCONSUMO

Associazione Consumatori ACP APS

ASSOCONSUM

ASSOUTENTI

Associazione Utenti Dei Servizi Radiotelevisivi

CASA DEL CONSUMATORE

CITTADINANAZATTIVA

CTCU Centro Tutela Cons. Utenti

CODACONS

CODICI

CONFCONSUMATORI

FEDERCONSUMATORI

LEGA CONSUMATORI

MOVIMENTO CONSUMATORI

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO

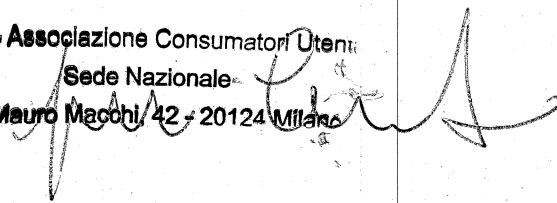
U.Di.Con.

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI

ACU - Associazione Consumatori Utenti

Sede Nazionale

Via Mauro Macchi, 42 - 20124 Milano



Roma, 20 dicembre 2024

Addendum al Regolamento per la procedura di negoziazione paritetica

20 dicembre 2024

Addendum al Regolamento per la procedura di negoziazione paritetica

Premesso che

- Ai fini della costituzione dell'Organismo di negoziazione Paritetica, Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., Enel Energia S.p.A. (di seguito anche il "Professionista") e le Associazioni dei Consumatori CNCU hanno sottoscritto, tra l'altro, un Regolamento per la procedura dell'Organismo di Negoziazione Paritetica (di seguito anche "Regolamento"), avente ad oggetto la disciplina delle modalità di svolgimento della procedura di conciliazione online (di seguito anche "Procedura")
- Ai fini del migliore svolgimento dell'attività, le Parti hanno condiviso di modificare alcune previsioni del Regolamento, con particolare riferimento ai termini di svolgimento della Procedura

Tutto ciò premesso, le Parti stipulano il presente Addendum all'Accordo (di seguito, anche "Addendum") di cui le Premesse costituiscono parte integrale

Articolo 1

L'Art. 5 del Regolamento si intende integralmente sostituito con quanto di seguito riportato:

Art. 5 - Conclusione della Procedura di Negoziazione

1. Il procedimento, fatto salvo quanto previsto all'art. 5 comma 6 del presente Regolamento, si conclude in ogni caso entro e non oltre il termine di 90 giorni solari decorrenti dalla data di attivazione della procedura. Entro il suddetto termine la Commissione redige il verbale di conclusione della procedura secondo il Modulo standard allegato al presente regolamento che viene sottoscritto dai componenti la Commissione.
2. Le Parti hanno 30 giorni solari, dalla formulazione della proposta da parte della Commissione, per comunicare l'accettazione o il rifiuto della stessa; nel caso di rifiuto della proposta da parte del Cliente la comunicazione avverrà tramite l'associazione cui è stato attribuito il mandato e secondo le modalità indicate all'art. 4, par 1, lett. d).
3. In caso di mancata accettazione della proposta, per rifiuto espresso, ovvero in caso di mancata conclusione della procedura nel termine di 90 giorni (120 giorni in caso di proroga) di cui al comma 1 e 6 del presente articolo, la proposta di conciliazione si intenderà non più valida e il procedimento di negoziazione

comunque concluso. La commissione di negoziazione procederà a redigere il verbale di conclusione della procedura.

4. L'accordo raggiunto dalle Parti viene formalizzato mediante redazione di apposito verbale di conclusione della procedura di conciliazione, secondo il fac-simile allegato al presente Regolamento. In detto verbale sono riportate le condizioni e i termini dell'accordo raggiunto, la data e le firme dei membri della Commissione di negoziazione.
5. Un originale del verbale di conciliazione sottoscritto, sarà conservato dall'Organismo di Negoziazione nel Portale.
6. Per esigenze motivate da entrambe le Parti qualora la procedura non possa concludersi nel termine fissato di 90 giorni, la Commissione può prorogare la procedura fino a un ulteriore termine massimo di 30 giorni solari complessivi, fruibili anche in diverse fasi.
7. Il verbale di conciliazione ha efficacia di accordo transattivo, ai sensi degli artt.1965 e seguenti del codice civile.
8. Nel caso in cui la Procedura non dovesse concludersi positivamente per mancato accordo dei conciliatori della commissione, si redigerà egualmente il verbale di conclusione della procedura.
9. Nel caso in cui la Procedura fosse dichiarata improcedibile si redigerà il relativo verbale secondo quanto previsto dall'art 3 comma 8 che determinerà la chiusura del procedimento.
10. Ai fini del computo dei termini di cui al presente art. 5, non si terrà conto dei periodi intercorrenti tra il 1° agosto (incluso) e il 31 agosto (incluso) e tra il 24 dicembre (incluso) e il 6 gennaio (incluso), durante il decorso dei quali i suddetti termini sono sospesi.

Restano ferme ed invariate tutte le previsioni di cui all'Accordo non espressamente modificate, sostituite e/o integrate dal presente Addendum.

Rappresentante Legale Servizio Elettrico Nazionale SpA



Firmato da
REMIGIO APRILE
Data: 19/12/2024
12.24.38 CET

Rappresentante Legale Enel Energia SpA



Firmato da Marco
Sanza
Data: 19/12/2024
11.16.26 CET

Associazioni dei Consumatori del CNCU

Denominazione Associazione

Firma leggibile

ACU

ADICONSUM

ADOC

ADUSBEP

ALTROCONSUMO

Associazione Consumatori ACP APS

ASSOCONSUM

ASSOUTENTI

Associazione Utenti Dei Servizi Radiotelevisivi

CASA DEL CONSUMATORE

CITTADINANAZATTIVA

CTCU Centro Tutela Cons. Utenti

CODACONS

CODICI

CONFCONSUMATORI

FEDERCONSUMATORI

LEGA CONSUMATORI

MOVIMENTO CONSUMATORI

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO

U.Di.Con.

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI



Roma, 20 dicembre 2024

Addendum al Regolamento per la procedura di negoziazione paritetica

20 dicembre 2024

Addendum al Regolamento per la procedura di negoziazione paritetica

Premesso che

- Ai fini della costituzione dell'Organismo di negoziazione Paritetica, Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., Enel Energia S.p.A. (di seguito anche il "Professionista") e le Associazioni dei Consumatori CNCU hanno sottoscritto, tra l'altro, un Regolamento per la procedura dell'Organismo di Negoziazione Paritetica (di seguito anche "Regolamento"), avente ad oggetto la disciplina delle modalità di svolgimento della procedura di conciliazione online (di seguito anche "Procedura")
- Ai fini del migliore svolgimento dell'attività, le Parti hanno condiviso di modificare alcune previsioni del Regolamento, con particolare riferimento ai termini di svolgimento della Procedura

Tutto ciò premesso, le Parti stipulano il presente Addendum all'Accordo (di seguito, anche "Addendum") di cui le Premesse costituiscono parte integrale

Articolo 1

L'Art. 5 del Regolamento si intende integralmente sostituito con quanto di seguito riportato:

Art. 5 - Conclusione della Procedura di Negoziazione

1. Il procedimento, fatto salvo quanto previsto all'art. 5 comma 6 del presente Regolamento, si conclude in ogni caso entro e non oltre il termine di 90 giorni solari decorrenti dalla data di attivazione della procedura. Entro il suddetto termine la Commissione redige il verbale di conclusione della procedura secondo il Modulo standard allegato al presente regolamento che viene sottoscritto dai componenti la Commissione.
2. Le Parti hanno 30 giorni solari, dalla formulazione della proposta da parte della Commissione, per comunicare l'accettazione o il rifiuto della stessa; nel caso di rifiuto della proposta da parte del Cliente la comunicazione avverrà tramite l'associazione cui è stato attribuito il mandato e secondo le modalità indicate all'art. 4, par 1, lett. d).
3. In caso di mancata accettazione della proposta, per rifiuto espresso, ovvero in caso di mancata conclusione della procedura nel termine di 90 giorni (120 giorni in caso di proroga) di cui al comma 1 e 6 del presente articolo, la proposta di conciliazione si intenderà non più valida e il procedimento di negoziazione

comunque concluso. La commissione di negoziazione procederà a redigere il verbale di conclusione della procedura.

4. L'accordo raggiunto dalle Parti viene formalizzato mediante redazione di apposito verbale di conclusione della procedura di conciliazione, secondo il fac-simile allegato al presente Regolamento. In detto verbale sono riportate le condizioni e i termini dell'accordo raggiunto, la data e le firme dei membri della Commissione di negoziazione.
5. Un originale del verbale di conciliazione sottoscritto, sarà conservato dall'Organismo di Negoziazione nel Portale.
6. Per esigenze motivate da entrambe le Parti qualora la procedura non possa concludersi nel termine fissato di 90 giorni, la Commissione può prorogare la procedura fino a un ulteriore termine massimo di 30 giorni solari complessivi, fruibili anche in diverse fasi.
7. Il verbale di conciliazione ha efficacia di accordo transattivo, ai sensi degli artt.1965 e seguenti del codice civile.
8. Nel caso in cui la Procedura non dovesse concludersi positivamente per mancato accordo dei conciliatori della commissione, si redigerà egualmente il verbale di conclusione della procedura.
9. Nel caso in cui la Procedura fosse dichiarata improcedibile si redigerà il relativo verbale secondo quanto previsto dall'art 3 comma 8 che determinerà la chiusura del procedimento.
10. Ai fini del computo dei termini di cui al presente art. 5, non si terrà conto dei periodi intercorrenti tra il 1° agosto (incluso) e il 31 agosto (incluso) e tra il 24 dicembre (incluso) e il 6 gennaio (incluso), durante il decorso dei quali i suddetti termini sono sospesi.

Restano ferme ed invariate tutte le previsioni di cui all'Accordo non espressamente modificate, sostituite e/o integrate dal presente Addendum.

Rappresentante Legale Servizio Elettrico Nazionale SpA



Firmato da
REMIGIO APRILE
Data: 19/12/2024
12:24:38 CET

Rappresentante Legale Enel Energia SpA



Firmato da Marco
Sanza
Data: 19/12/2024
11:16:26 CET

Associazioni dei Consumatori del CNCU

Denominazione Associazione

Firma leggibile

ACU

ADICONSUM

ADOC

ADUSBEP

ALTROCONSUMO

Associazione Consumatori ACP APS

ASSOCONSUM

ASSOUTENTI

Associazione Utenti Dei Servizi Radiotelevisivi

CASA DEL CONSUMATORE

CITTADINANAZATTIVA

CTCU Centro Tutela Cons. Utenti

CODACONS

CODICI

CONFCONSUMATORI

FEDERCONSUMATORI

LEGA CONSUMATORI

MOVIMENTO CONSUMATORI

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO

U.Di.Con.

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI

Auebe

Roma, 20 dicembre 2024

Addendum al Regolamento per la procedura di negoziazione paritetica

20 dicembre 2024

Addendum al Regolamento per la procedura di negoziazione paritetica

Premesso che

- Ai fini della costituzione dell'Organismo di negoziazione Paritetica, Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., Enel Energia S.p.A. (di seguito anche il "Professionista") e le Associazioni dei Consumatori CNCU hanno sottoscritto, tra l'altro, un Regolamento per la procedura dell'Organismo di Negoziazione Paritetica (di seguito anche "Regolamento"), avente ad oggetto la disciplina delle modalità di svolgimento della procedura di conciliazione online (di seguito anche "Procedura")
- Ai fini del migliore svolgimento dell'attività, le Parti hanno condiviso di modificare alcune previsioni del Regolamento, con particolare riferimento ai termini di svolgimento della Procedura

Tutto ciò premesso, le Parti stipulano il presente Addendum all'Accordo (di seguito, anche "Addendum") di cui le Premesse costituiscono parte integrale

Articolo 1

L'Art. 5 del Regolamento si intende integralmente sostituito con quanto di seguito riportato:

Art. 5 - Conclusione della Procedura di Negoziazione

1. Il procedimento, fatto salvo quanto previsto all'art. 5 comma 6 del presente Regolamento, si conclude in ogni caso entro e non oltre il termine di 90 giorni solari decorrenti dalla data di attivazione della procedura. Entro il suddetto termine la Commissione redige il verbale di conclusione della procedura secondo il Modulo standard allegato al presente regolamento che viene sottoscritto dai componenti la Commissione.
2. Le Parti hanno 30 giorni solari, dalla formulazione della proposta da parte della Commissione, per comunicare l'accettazione o il rifiuto della stessa; nel caso di rifiuto della proposta da parte del Cliente la comunicazione avverrà tramite l'associazione cui è stato attribuito il mandato e secondo le modalità indicate all'art. 4, par 1, lett. d).
3. In caso di mancata accettazione della proposta, per rifiuto espresso, ovvero in caso di mancata conclusione della procedura nel termine di 90 giorni (120 giorni in caso di proroga) di cui al comma 1 e 6 del presente articolo, la proposta di conciliazione si intenderà non più valida e il procedimento di negoziazione

Associazioni dei Consumatori del CNCU

Denominazione Associazione ADUSBEF APS

Firma leggibile

ACU

ADICONSUM

ADOC

ADUSBEF

ALTROCONSUMO

Associazione Consumatori ACP APS

ASSOCONSUM

ASSOUTENTI

Associazione Utenti Dei Servizi Radiotelevisivi

CASA DEL CONSUMATORE

CITTADINANAZATTIVA

CTCU Centro Tutela Cons. Utenti

CODACONS

CODICI

CONFCONSUMATORI

FEDERCONSUMATORI

LEGA CONSUMATORI

MOVIMENTO CONSUMATORI

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO

U.Di.Con.

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI

Roma, 20 dicembre 2024

comunque concluso. La commissione di negoziazione procederà a redigere il verbale di conclusione della procedura.

4. L'accordo raggiunto dalle Parti viene formalizzato mediante redazione di apposito verbale di conclusione della procedura di conciliazione, secondo il fac-simile allegato al presente Regolamento. In detto verbale sono riportate le condizioni e i termini dell'accordo raggiunto, la data e le firme dei membri della Commissione di negoziazione.
5. Un originale del verbale di conciliazione sottoscritto, sarà conservato dall'Organismo di Negoziazione nel Portale.
6. Per esigenze motivate da entrambe le Parti qualora la procedura non possa concludersi nel termine fissato di 90 giorni, la Commissione può prorogare la procedura fino a un ulteriore termine massimo di 30 giorni solari complessivi, fruibili anche in diverse fasi.
7. Il verbale di conciliazione ha efficacia di accordo transattivo, ai sensi degli artt.1965 e seguenti del codice civile.
8. Nel caso in cui la Procedura non dovesse concludersi positivamente per mancato accordo dei conciliatori della commissione, si redigerà egualmente il verbale di conclusione della procedura.
9. Nel caso in cui la Procedura fosse dichiarata improcedibile si redigerà il relativo verbale secondo quanto previsto dall'art 3 comma 8 che determinerà la chiusura del procedimento.
10. Ai fini del computo dei termini di cui al presente art. 5, non si terrà conto dei periodi intercorrenti tra il 1° agosto (incluso) e il 31 agosto (incluso) e tra il 24 dicembre (incluso) e il 6 gennaio (incluso), durante il decorso dei quali i suddetti termini sono sospesi.

Restano ferme ed invariate tutte le previsioni di cui all'Accordo non espressamente modificate, sostituite e/o integrate dal presente Addendum.

Rappresentante Legale Servizio Elettrico Nazionale SpA

enel

Firmato da
REMIGIO APRILE
Data: 19/12/2024
12:24:38 CET

Rappresentante Legale Enel Energia SpA

enel

Firmato da Marco
Sanza
Data: 19/12/2024
11:16:26 CET

Addendum al Regolamento per la procedura di negoziazione paritetica

20 dicembre 2024

Addendum al Regolamento per la procedura di negoziazione paritetica

Premesso che

- Ai fini della costituzione dell'Organismo di negoziazione Paritetica, Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., Enel Energia S.p.A. (di seguito anche il "Professionista") e le Associazioni dei Consumatori CNCU hanno sottoscritto, tra l'altro, un Regolamento per la procedura dell'Organismo di Negoziazione Paritetica (di seguito anche "Regolamento"), avente ad oggetto la disciplina delle modalità di svolgimento della procedura di conciliazione online (di seguito anche "Procedura")
- Ai fini del migliore svolgimento dell'attività, le Parti hanno condiviso di modificare alcune previsioni del Regolamento, con particolare riferimento ai termini di svolgimento della Procedura

Tutto ciò premesso, le Parti stipulano il presente Addendum all'Accordo (di seguito, anche "Addendum") di cui le Premesse costituiscono parte integrale

Articolo 1

L'Art. 5 del Regolamento si intende integralmente sostituito con quanto di seguito riportato:

Art. 5 - Conclusione della Procedura di Negoziazione

1. Il procedimento, fatto salvo quanto previsto all'art. 5 comma 6 del presente Regolamento, si conclude in ogni caso entro e non oltre il termine di 90 giorni solari decorrenti dalla data di attivazione della procedura. Entro il suddetto termine la Commissione redige il verbale di conclusione della procedura secondo il Modulo standard allegato al presente regolamento che viene sottoscritto dai componenti la Commissione.
2. Le Parti hanno 30 giorni solari, dalla formulazione della proposta da parte della Commissione, per comunicare l'accettazione o il rifiuto della stessa; nel caso di rifiuto della proposta da parte del Cliente la comunicazione avverrà tramite l'associazione cui è stato attribuito il mandato e secondo le modalità indicate all'art. 4, par 1, lett. d).
3. In caso di mancata accettazione della proposta, per rifiuto espresso, ovvero in caso di mancata conclusione della procedura nel termine di 90 giorni (120 giorni in caso di proroga) di cui al comma 1 e 6 del presente articolo, la proposta di conciliazione si intenderà non più valida e il procedimento di negoziazione

comunque concluso. La commissione di negoziazione procederà a redigere il verbale di conclusione della procedura.

4. L'accordo raggiunto dalle Parti viene formalizzato mediante redazione di apposito verbale di conclusione della procedura di conciliazione, secondo il fac-simile allegato al presente Regolamento. In detto verbale sono riportate le condizioni e i termini dell'accordo raggiunto, la data e le firme dei membri della Commissione di negoziazione.
5. Un originale del verbale di conciliazione sottoscritto, sarà conservato dall'Organismo di Negoziazione nel Portale.
6. Per esigenze motivate da entrambe le Parti qualora la procedura non possa concludersi nel termine fissato di 90 giorni, la Commissione può prorogare la procedura fino a un ulteriore termine massimo di 30 giorni solari complessivi, fruibili anche in diverse fasi.
7. Il verbale di conciliazione ha efficacia di accordo transattivo, ai sensi degli artt.1965 e seguenti del codice civile.
8. Nel caso in cui la Procedura non dovesse concludersi positivamente per mancato accordo dei conciliatori della commissione, si redigerà egualmente il verbale di conclusione della procedura.
9. Nel caso in cui la Procedura fosse dichiarata improcedibile si redigerà il relativo verbale secondo quanto previsto dall'art 3 comma 8 che determinerà la chiusura del procedimento.
10. Ai fini del computo dei termini di cui al presente art. 5, non si terrà conto dei periodi intercorrenti tra il 1° agosto (incluso) e il 31 agosto (incluso) e tra il 24 dicembre (incluso) e il 6 gennaio (incluso), durante il decorso dei quali i suddetti termini sono sospesi.

Restano ferme ed invariate tutte le previsioni di cui all'Accordo non espressamente modificate, sostituite e/o integrate dal presente Addendum.

Rappresentante Legale Servizio Elettrico Nazionale SpA

Rappresentante Legale Enel Energia SpA

Associazioni dei Consumatori del CNCU

Denominazione Associazione

Firma leggibile

ACU

ADICONSUM

ADOC

ADUSBEP

ALTROCONSUMO

Associazione Consumatori ACP APS

ASSOCONSUM

ASSOUTENTI

Associazione Utenti Dei Servizi Radiotelevisivi

CASA DEL CONSUMATORE

CITTADINANAZATTIVA

CTCU Centro Tutela Cons. Utenti

CODACONS

CODICI

CONFCONSUMATORI

FEDERCONSUMATORI

LEGA CONSUMATORI

MOVIMENTO CONSUMATORI

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO

U.Di.Con.

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI

Roma, 20 dicembre 2024

Addendum al Regolamento per la procedura di negoziazione paritetica

20 dicembre 2024

Addendum al Regolamento per la procedura di negoziazione paritetica

Premesso che

- Ai fini della costituzione dell'Organismo di negoziazione Paritetica, Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., Enel Energia S.p.A. (di seguito anche il "Professionista") e le Associazioni dei Consumatori CNCU hanno sottoscritto, tra l'altro, un Regolamento per la procedura dell'Organismo di Negoziazione Paritetica (di seguito anche "Regolamento"), avente ad oggetto la disciplina delle modalità di svolgimento della procedura di conciliazione online (di seguito anche "Procedura")
- Ai fini del migliore svolgimento dell'attività, le Parti hanno condiviso di modificare alcune previsioni del Regolamento, con particolare riferimento ai termini di svolgimento della Procedura

Tutto ciò premesso, le Parti stipulano il presente Addendum all'Accordo (di seguito, anche "Addendum") di cui le Premesse costituiscono parte integrale

Articolo 1

L'Art. 5 del Regolamento si intende integralmente sostituito con quanto di seguito riportato:

Art. 5 - Conclusione della Procedura di Negoziazione

1. Il procedimento, fatto salvo quanto previsto all'art. 5 comma 6 del presente Regolamento, si conclude in ogni caso entro e non oltre il termine di 90 giorni solari decorrenti dalla data di attivazione della procedura. Entro il suddetto termine la Commissione redige il verbale di conclusione della procedura secondo il Modulo standard allegato al presente regolamento che viene sottoscritto dai componenti la Commissione.
2. Le Parti hanno 30 giorni solari, dalla formulazione della proposta da parte della Commissione, per comunicare l'accettazione o il rifiuto della stessa; nel caso di rifiuto della proposta da parte del Cliente la comunicazione avverrà tramite l'associazione cui è stato attribuito il mandato e secondo le modalità indicate all'art. 4, par 1, lett. d).
3. In caso di mancata accettazione della proposta, per rifiuto espresso, ovvero in caso di mancata conclusione della procedura nel termine di 90 giorni (120 giorni in caso di proroga) di cui al comma 1 e 6 del presente articolo, la proposta di conciliazione si intenderà non più valida e il procedimento di negoziazione

comunque concluso. La commissione di negoziazione procederà a redigere il verbale di conclusione della procedura.

4. L'accordo raggiunto dalle Parti viene formalizzato mediante redazione di apposito verbale di conclusione della procedura di conciliazione, secondo il fac-simile allegato al presente Regolamento. In detto verbale sono riportate le condizioni e i termini dell'accordo raggiunto, la data e le firme dei membri della Commissione di negoziazione.
5. Un originale del verbale di conciliazione sottoscritto, sarà conservato dall'Organismo di Negoziazione nel Portale.
6. Per esigenze motivate da entrambe le Parti qualora la procedura non possa concludersi nel termine fissato di 90 giorni, la Commissione può prorogare la procedura fino a un ulteriore termine massimo di 30 giorni solari complessivi, fruibili anche in diverse fasi.
7. Il verbale di conciliazione ha efficacia di accordo transattivo, ai sensi degli artt.1965 e seguenti del codice civile.
8. Nel caso in cui la Procedura non dovesse concludersi positivamente per mancato accordo dei conciliatori della commissione, si redigerà egualmente il verbale di conclusione della procedura.
9. Nel caso in cui la Procedura fosse dichiarata improcedibile si redigerà il relativo verbale secondo quanto previsto dall'art 3 comma 8 che determinerà la chiusura del procedimento.
10. Ai fini del computo dei termini di cui al presente art. 5, non si terrà conto dei periodi intercorrenti tra il 1° agosto (incluso) e il 31 agosto (incluso) e tra il 24 dicembre (incluso) e il 6 gennaio (incluso), durante il decorso dei quali i suddetti termini sono sospesi.

Restano ferme ed invariate tutte le previsioni di cui all'Accordo non espressamente modificate, sostituite e/o integrate dal presente Addendum.

Rappresentante Legale Servizio Elettrico Nazionale SpA

Rappresentante Legale Enel Energia SpA

Associazioni dei Consumatori del CNCU

Denominazione Associazione

Firma leggibile

ACU

ADICONSUM

ADOC

ADUSBEP

ALTROCONSUMO

Associazione Consumatori ACP APS

ASSOCONSUM

ASSOUTENTI

Associazione Utenti Dei Servizi Radiotelevisivi

CASA DEL CONSUMATORE

CITTADINANAZATTIVA

CTCU Centro Tutela Cons. Utenti

CODACONS

CODICI

CONFCONSUMATORI

FEDERCONSUMATORI

LEGA CONSUMATORI

MOVIMENTO CONSUMATORI

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO

U.Di.Con.

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI

Roma, 20 dicembre 2024

Addendum al Regolamento per la procedura di negoziazione paritetica

20 dicembre 2024

Addendum al Regolamento per la procedura di negoziazione paritetica

Premesso che

- Ai fini della costituzione dell'Organismo di negoziazione Paritetica, Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., Enel Energia S.p.A. (di seguito anche il "Professionista") e le Associazioni dei Consumatori CNCU hanno sottoscritto, tra l'altro, un Regolamento per la procedura dell'Organismo di Negoziazione Paritetica (di seguito anche "Regolamento"), avente ad oggetto la disciplina delle modalità di svolgimento della procedura di conciliazione online (di seguito anche "Procedura")
- Ai fini del migliore svolgimento dell'attività, le Parti hanno condiviso di modificare alcune previsioni del Regolamento, con particolare riferimento ai termini di svolgimento della Procedura

Tutto ciò premesso, le Parti stipulano il presente Addendum all'Accordo (di seguito, anche "Addendum") di cui le Premesse costituiscono parte integrale

Articolo 1

L'Art. 5 del Regolamento si intende integralmente sostituito con quanto di seguito riportato:

Art. 5 - Conclusione della Procedura di Negoziazione

1. Il procedimento, fatto salvo quanto previsto all'art. 5 comma 6 del presente Regolamento, si conclude in ogni caso entro e non oltre il termine di 90 giorni solari decorrenti dalla data di attivazione della procedura. Entro il suddetto termine la Commissione redige il verbale di conclusione della procedura secondo il Modulo standard allegato al presente regolamento che viene sottoscritto dai componenti la Commissione.
2. Le Parti hanno 30 giorni solari, dalla formulazione della proposta da parte della Commissione, per comunicare l'accettazione o il rifiuto della stessa; nel caso di rifiuto della proposta da parte del Cliente la comunicazione avverrà tramite l'associazione cui è stato attribuito il mandato e secondo le modalità indicate all'art. 4, par 1, lett. d).
3. In caso di mancata accettazione della proposta, per rifiuto espresso, ovvero in caso di mancata conclusione della procedura nel termine di 90 giorni (120 giorni in caso di proroga) di cui al comma 1 e 6 del presente articolo, la proposta di conciliazione si intenderà non più valida e il procedimento di negoziazione

comunque concluso. La commissione di negoziazione procederà a redigere il verbale di conclusione della procedura.

4. L'accordo raggiunto dalle Parti viene formalizzato mediante redazione di apposito verbale di conclusione della procedura di conciliazione, secondo il fac-simile allegato al presente Regolamento. In detto verbale sono riportate le condizioni e i termini dell'accordo raggiunto, la data e le firme dei membri della Commissione di negoziazione.
5. Un originale del verbale di conciliazione sottoscritto, sarà conservato dall'Organismo di Negoziazione nel Portale.
6. Per esigenze motivate da entrambe le Parti qualora la procedura non possa concludersi nel termine fissato di 90 giorni, la Commissione può prorogare la procedura fino a un ulteriore termine massimo di 30 giorni solari complessivi, fruibili anche in diverse fasi.
7. Il verbale di conciliazione ha efficacia di accordo transattivo, ai sensi degli artt.1965 e seguenti del codice civile.
8. Nel caso in cui la Procedura non dovesse concludersi positivamente per mancato accordo dei conciliatori della commissione, si redigerà egualmente il verbale di conclusione della procedura.
9. Nel caso in cui la Procedura fosse dichiarata improcedibile si redigerà il relativo verbale secondo quanto previsto dall'art 3 comma 8 che determinerà la chiusura del procedimento.
10. Ai fini del computo dei termini di cui al presente art. 5, non si terrà conto dei periodi intercorrenti tra il 1° agosto (incluso) e il 31 agosto (incluso) e tra il 24 dicembre (incluso) e il 6 gennaio (incluso), durante il decorso dei quali i suddetti termini sono sospesi.

Restano ferme ed invariate tutte le previsioni di cui all'Accordo non espressamente modificate, sostituite e/o integrate dal presente Addendum.

Rappresentante Legale Servizio Elettrico Nazionale SpA



Firmato da
REMIGIO APRILE
Data: 19/12/2024
12:24:38 CET

Rappresentante Legale Enel Energia SpA



Firmato da Marco
Sanza
Data: 19/12/2024
11:16:26 CET

Associazioni dei Consumatori del CNCU

Denominazione Associazione

Firma leggibile

ACU

ADICONSUM

ADOC

ADUSBEF

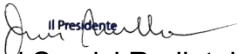
ALTROCONSUMO

Associazione Consumatori ACP APS

ASSOCONSUM

ASSOUTENTI APS
Associazione Nazionale Utenti di Servizi Pubblici

ASSOUTENTI


Associazione Utenti Dei Servizi Radiotelevisivi

CASA DEL CONSUMATORE

CITTADINANAZATTIVA

CTCU Centro Tutela Cons. Utenti

CODACONS

CODICI

CONFCONSUMATORI

FEDERCONSUMATORI

LEGA CONSUMATORI

MOVIMENTO CONSUMATORI

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO

U.Di.Con.

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI

Roma, 20 dicembre 2024

Addendum al Regolamento per la procedura di negoziazione paritetica

20 dicembre 2024

Addendum al Regolamento per la procedura di negoziazione paritetica

Premesso che

- Ai fini della costituzione dell'Organismo di negoziazione Paritetica, Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., Enel Energia S.p.A. (di seguito anche il "Professionista") e le Associazioni dei Consumatori CNCU hanno sottoscritto, tra l'altro, un Regolamento per la procedura dell'Organismo di Negoziazione Paritetica (di seguito anche "Regolamento"), avente ad oggetto la disciplina delle modalità di svolgimento della procedura di conciliazione online (di seguito anche "Procedura")
- Ai fini del migliore svolgimento dell'attività, le Parti hanno condiviso di modificare alcune previsioni del Regolamento, con particolare riferimento ai termini di svolgimento della Procedura

Tutto ciò premesso, le Parti stipulano il presente Addendum all'Accordo (di seguito, anche "Addendum") di cui le Premesse costituiscono parte integrale

Articolo 1

L'Art. 5 del Regolamento si intende integralmente sostituito con quanto di seguito riportato:

Art. 5 - Conclusione della Procedura di Negoziazione

1. Il procedimento, fatto salvo quanto previsto all'art. 5 comma 6 del presente Regolamento, si conclude in ogni caso entro e non oltre il termine di 90 giorni solari decorrenti dalla data di attivazione della procedura. Entro il suddetto termine la Commissione redige il verbale di conclusione della procedura secondo il Modulo standard allegato al presente regolamento che viene sottoscritto dai componenti la Commissione.
2. Le Parti hanno 30 giorni solari, dalla formulazione della proposta da parte della Commissione, per comunicare l'accettazione o il rifiuto della stessa; nel caso di rifiuto della proposta da parte del Cliente la comunicazione avverrà tramite l'associazione cui è stato attribuito il mandato e secondo le modalità indicate all'art. 4, par 1, lett. d).
3. In caso di mancata accettazione della proposta, per rifiuto espresso, ovvero in caso di mancata conclusione della procedura nel termine di 90 giorni (120 giorni in caso di proroga) di cui al comma 1 e 6 del presente articolo, la proposta di conciliazione si intenderà non più valida e il procedimento di negoziazione

comunque concluso. La commissione di negoziazione procederà a redigere il verbale di conclusione della procedura.

4. L'accordo raggiunto dalle Parti viene formalizzato mediante redazione di apposito verbale di conclusione della procedura di conciliazione, secondo il fac-simile allegato al presente Regolamento. In detto verbale sono riportate le condizioni e i termini dell'accordo raggiunto, la data e le firme dei membri della Commissione di negoziazione.
5. Un originale del verbale di conciliazione sottoscritto, sarà conservato dall'Organismo di Negoziazione nel Portale.
6. Per esigenze motivate da entrambe le Parti qualora la procedura non possa concludersi nel termine fissato di 90 giorni, la Commissione può prorogare la procedura fino a un ulteriore termine massimo di 30 giorni solari complessivi, fruibili anche in diverse fasi.
7. Il verbale di conciliazione ha efficacia di accordo transattivo, ai sensi degli artt.1965 e seguenti del codice civile.
8. Nel caso in cui la Procedura non dovesse concludersi positivamente per mancato accordo dei conciliatori della commissione, si redigerà egualmente il verbale di conclusione della procedura.
9. Nel caso in cui la Procedura fosse dichiarata improcedibile si redigerà il relativo verbale secondo quanto previsto dall'art 3 comma 8 che determinerà la chiusura del procedimento.
10. Ai fini del computo dei termini di cui al presente art. 5, non si terrà conto dei periodi intercorrenti tra il 1° agosto (incluso) e il 31 agosto (incluso) e tra il 24 dicembre (incluso) e il 6 gennaio (incluso), durante il decorso dei quali i suddetti termini sono sospesi.

Restano ferme ed invariate tutte le previsioni di cui all'Accordo non espressamente modificate, sostituite e/o integrate dal presente Addendum.

Rappresentante Legale Servizio Elettrico Nazionale SpA

Rappresentante Legale Enel Energia SpA

Associazioni dei Consumatori del CNCU

Denominazione Associazione

Firma leggibile

ACU

ADICONSUM

ADOC

ADUSBEF

ALTROCONSUMO

Associazione Consumatori ACP APS

ASSOCONSUM

ASSOUTENTI

Associazione Utenti Dei Servizi Radiotelevisivi

CASA DEL CONSUMATORE



CITTADINANAZATTIVA

CTCU Centro Tutela Cons. Utenti

CODACONS

CODICI

CONFCONSUMATORI

FEDERCONSUMATORI

LEGA CONSUMATORI

MOVIMENTO CONSUMATORI

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO

U.Di.Con.

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI

Roma, 20 dicembre 2024

Addendum al Regolamento per la procedura di negoziazione paritetica

20 dicembre 2024

Addendum al Regolamento per la procedura di negoziazione paritetica

Premesso che

- Ai fini della costituzione dell'Organismo di negoziazione Paritetica, Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., Enel Energia S.p.A. (di seguito anche il "Professionista") e le Associazioni dei Consumatori CNCU hanno sottoscritto, tra l'altro, un Regolamento per la procedura dell'Organismo di Negoziazione Paritetica (di seguito anche "Regolamento"), avente ad oggetto la disciplina delle modalità di svolgimento della procedura di conciliazione online (di seguito anche "Procedura")
- Ai fini del migliore svolgimento dell'attività, le Parti hanno condiviso di modificare alcune previsioni del Regolamento, con particolare riferimento ai termini di svolgimento della Procedura

Tutto ciò premesso, le Parti stipulano il presente Addendum all'Accordo (di seguito, anche "Addendum") di cui le Premesse costituiscono parte integrale

Articolo 1

L'Art. 5 del Regolamento si intende integralmente sostituito con quanto di seguito riportato:

Art. 5 - Conclusione della Procedura di Negoziazione

1. Il procedimento, fatto salvo quanto previsto all'art. 5 comma 6 del presente Regolamento, si conclude in ogni caso entro e non oltre il termine di 90 giorni solari decorrenti dalla data di attivazione della procedura. Entro il suddetto termine la Commissione redige il verbale di conclusione della procedura secondo il Modulo standard allegato al presente regolamento che viene sottoscritto dai componenti la Commissione.
2. Le Parti hanno 30 giorni solari, dalla formulazione della proposta da parte della Commissione, per comunicare l'accettazione o il rifiuto della stessa; nel caso di rifiuto della proposta da parte del Cliente la comunicazione avverrà tramite l'associazione cui è stato attribuito il mandato e secondo le modalità indicate all'art. 4, par 1, lett. d).
3. In caso di mancata accettazione della proposta, per rifiuto espresso, ovvero in caso di mancata conclusione della procedura nel termine di 90 giorni (120 giorni in caso di proroga) di cui al comma 1 e 6 del presente articolo, la proposta di conciliazione si intenderà non più valida e il procedimento di negoziazione

comunque concluso. La commissione di negoziazione procederà a redigere il verbale di conclusione della procedura.

4. L'accordo raggiunto dalle Parti viene formalizzato mediante redazione di apposito verbale di conclusione della procedura di conciliazione, secondo il fac-simile allegato al presente Regolamento. In detto verbale sono riportate le condizioni e i termini dell'accordo raggiunto, la data e le firme dei membri della Commissione di negoziazione.
5. Un originale del verbale di conciliazione sottoscritto, sarà conservato dall'Organismo di Negoziazione nel Portale.
6. Per esigenze motivate da entrambe le Parti qualora la procedura non possa concludersi nel termine fissato di 90 giorni, la Commissione può prorogare la procedura fino a un ulteriore termine massimo di 30 giorni solari complessivi, fruibili anche in diverse fasi.
7. Il verbale di conciliazione ha efficacia di accordo transattivo, ai sensi degli artt.1965 e seguenti del codice civile.
8. Nel caso in cui la Procedura non dovesse concludersi positivamente per mancato accordo dei conciliatori della commissione, si redigerà egualmente il verbale di conclusione della procedura.
9. Nel caso in cui la Procedura fosse dichiarata improcedibile si redigerà il relativo verbale secondo quanto previsto dall'art 3 comma 8 che determinerà la chiusura del procedimento.
10. Ai fini del computo dei termini di cui al presente art. 5, non si terrà conto dei periodi intercorrenti tra il 1° agosto (incluso) e il 31 agosto (incluso) e tra il 24 dicembre (incluso) e il 6 gennaio (incluso), durante il decorso dei quali i suddetti termini sono sospesi.

Restano ferme ed invariate tutte le previsioni di cui all'Accordo non espressamente modificate, sostituite e/o integrate dal presente Addendum.

Rappresentante Legale Servizio Elettrico Nazionale SpA



Firmato da
REMIGIO APRILE
Data: 19/12/2024
12:24:38 CET

Rappresentante Legale Enel Energia SpA



Firmato da Marco
Sanza
Data: 19/12/2024
11:16:26 CET

Associazioni dei Consumatori del CNCU

Denominazione Associazione

Firma leggibile

ACU

ADICONSUM

ADOC

ADUSBEF

ALTROCONSUMO

Associazione Consumatori ACP APS

ASSOCONSUM

ASSOUTENTI

Associazione Utenti Dei Servizi Radiotelevisivi

CASA DEL CONSUMATORE

CITTADINANAZATTIVA

CTCU Centro Tutela Cons. Utenti

CODACONS

CODICI

CONFCONSUMATORI

FEDERCONSUMATORI

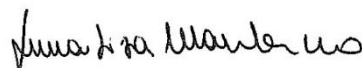
LEGA CONSUMATORI

MOVIMENTO CONSUMATORI

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO

U.Di.Con.

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI



Roma, 20 dicembre 2024

Addendum al Regolamento per la procedura di negoziazione paritetica

20 dicembre 2024

Addendum al Regolamento per la procedura di negoziazione paritetica

Premesso che

- Ai fini della costituzione dell'Organismo di negoziazione Paritetica, Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., Enel Energia S.p.A. (di seguito anche il "Professionista") e le Associazioni dei Consumatori CNCU hanno sottoscritto, tra l'altro, un Regolamento per la procedura dell'Organismo di Negoziazione Paritetica (di seguito anche "Regolamento"), avente ad oggetto la disciplina delle modalità di svolgimento della procedura di conciliazione online (di seguito anche "Procedura")
- Ai fini del migliore svolgimento dell'attività, le Parti hanno condiviso di modificare alcune previsioni del Regolamento, con particolare riferimento ai termini di svolgimento della Procedura

Tutto ciò premesso, le Parti stipulano il presente Addendum all'Accordo (di seguito, anche "Addendum") di cui le Premesse costituiscono parte integrale

Articolo 1

L'Art. 5 del Regolamento si intende integralmente sostituito con quanto di seguito riportato:

Art. 5 - Conclusione della Procedura di Negoziazione

1. Il procedimento, fatto salvo quanto previsto all'art. 5 comma 6 del presente Regolamento, si conclude in ogni caso entro e non oltre il termine di 90 giorni solari decorrenti dalla data di attivazione della procedura. Entro il suddetto termine la Commissione redige il verbale di conclusione della procedura secondo il Modulo standard allegato al presente regolamento che viene sottoscritto dai componenti la Commissione.
2. Le Parti hanno 30 giorni solari, dalla formulazione della proposta da parte della Commissione, per comunicare l'accettazione o il rifiuto della stessa; nel caso di rifiuto della proposta da parte del Cliente la comunicazione avverrà tramite l'associazione cui è stato attribuito il mandato e secondo le modalità indicate all'art. 4, par 1, lett. d).
3. In caso di mancata accettazione della proposta, per rifiuto espresso, ovvero in caso di mancata conclusione della procedura nel termine di 90 giorni (120 giorni in caso di proroga) di cui al comma 1 e 6 del presente articolo, la proposta di conciliazione si intenderà non più valida e il procedimento di negoziazione

comunque concluso. La commissione di negoziazione procederà a redigere il verbale di conclusione della procedura.

4. L'accordo raggiunto dalle Parti viene formalizzato mediante redazione di apposito verbale di conclusione della procedura di conciliazione, secondo il fac-simile allegato al presente Regolamento. In detto verbale sono riportate le condizioni e i termini dell'accordo raggiunto, la data e le firme dei membri della Commissione di negoziazione.
5. Un originale del verbale di conciliazione sottoscritto, sarà conservato dall'Organismo di Negoziazione nel Portale.
6. Per esigenze motivate da entrambe le Parti qualora la procedura non possa concludersi nel termine fissato di 90 giorni, la Commissione può prorogare la procedura fino a un ulteriore termine massimo di 30 giorni solari complessivi, fruibili anche in diverse fasi.
7. Il verbale di conciliazione ha efficacia di accordo transattivo, ai sensi degli artt.1965 e seguenti del codice civile.
8. Nel caso in cui la Procedura non dovesse concludersi positivamente per mancato accordo dei conciliatori della commissione, si redigerà egualmente il verbale di conclusione della procedura.
9. Nel caso in cui la Procedura fosse dichiarata improcedibile si redigerà il relativo verbale secondo quanto previsto dall'art 3 comma 8 che determinerà la chiusura del procedimento.
10. Ai fini del computo dei termini di cui al presente art. 5, non si terrà conto dei periodi intercorrenti tra il 1° agosto (incluso) e il 31 agosto (incluso) e tra il 24 dicembre (incluso) e il 6 gennaio (incluso), durante il decorso dei quali i suddetti termini sono sospesi.

Restano ferme ed invariate tutte le previsioni di cui all'Accordo non espressamente modificate, sostituite e/o integrate dal presente Addendum.

Rappresentante Legale Servizio Elettrico Nazionale SpA

Rappresentante Legale Enel Energia SpA

Associazioni dei Consumatori del CNCU

Denominazione Associazione

Firma leggibile

ACU

ADICONSUM

ADOC

ADUSBEF

ALTROCONSUMO

Associazione Consumatori ACP APS

ASSOCONSUM

ASSOUTENTI

Associazione Utenti Dei Servizi Radiotelevisivi

CASA DEL CONSUMATORE

CITTADINANAZATTIVA

CTCU Centro Tutela Cons. Utenti

CODACONS

CODICI

CONFCONSUMATORI

FEDERCONSUMATORI

LEGA CONSUMATORI

MOVIMENTO CONSUMATORI

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO

U.Di.Con.

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI

Roma, 20 dicembre 2024

Addendum al Regolamento per la procedura di negoziazione paritetica

20 dicembre 2024

Addendum al Regolamento per la procedura di negoziazione paritetica

Premesso che

- Ai fini della costituzione dell'Organismo di negoziazione Paritetica, Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., Enel Energia S.p.A. (di seguito anche il "Professionista") e le Associazioni dei Consumatori CNCU hanno sottoscritto, tra l'altro, un Regolamento per la procedura dell'Organismo di Negoziazione Paritetica (di seguito anche "Regolamento"), avente ad oggetto la disciplina delle modalità di svolgimento della procedura di conciliazione online (di seguito anche "Procedura")
- Ai fini del migliore svolgimento dell'attività, le Parti hanno condiviso di modificare alcune previsioni del Regolamento, con particolare riferimento ai termini di svolgimento della Procedura

Tutto ciò premesso, le Parti stipulano il presente Addendum all'Accordo (di seguito, anche "Addendum") di cui le Premesse costituiscono parte integrale

Articolo 1

L'Art. 5 del Regolamento si intende integralmente sostituito con quanto di seguito riportato:

Art. 5 - Conclusione della Procedura di Negoziazione

1. Il procedimento, fatto salvo quanto previsto all'art. 5 comma 6 del presente Regolamento, si conclude in ogni caso entro e non oltre il termine di 90 giorni solari decorrenti dalla data di attivazione della procedura. Entro il suddetto termine la Commissione redige il verbale di conclusione della procedura secondo il Modulo standard allegato al presente regolamento che viene sottoscritto dai componenti la Commissione.
2. Le Parti hanno 30 giorni solari, dalla formulazione della proposta da parte della Commissione, per comunicare l'accettazione o il rifiuto della stessa; nel caso di rifiuto della proposta da parte del Cliente la comunicazione avverrà tramite l'associazione cui è stato attribuito il mandato e secondo le modalità indicate all'art. 4, par 1, lett. d).
3. In caso di mancata accettazione della proposta, per rifiuto espresso, ovvero in caso di mancata conclusione della procedura nel termine di 90 giorni (120 giorni in caso di proroga) di cui al comma 1 e 6 del presente articolo, la proposta di conciliazione si intenderà non più valida e il procedimento di negoziazione

comunque concluso. La commissione di negoziazione procederà a redigere il verbale di conclusione della procedura.

4. L'accordo raggiunto dalle Parti viene formalizzato mediante redazione di apposito verbale di conclusione della procedura di conciliazione, secondo il fac-simile allegato al presente Regolamento. In detto verbale sono riportate le condizioni e i termini dell'accordo raggiunto, la data e le firme dei membri della Commissione di negoziazione.
5. Un originale del verbale di conciliazione sottoscritto, sarà conservato dall'Organismo di Negoziazione nel Portale.
6. Per esigenze motivate da entrambe le Parti qualora la procedura non possa concludersi nel termine fissato di 90 giorni, la Commissione può prorogare la procedura fino a un ulteriore termine massimo di 30 giorni solari complessivi, fruibili anche in diverse fasi.
7. Il verbale di conciliazione ha efficacia di accordo transattivo, ai sensi degli artt.1965 e seguenti del codice civile.
8. Nel caso in cui la Procedura non dovesse concludersi positivamente per mancato accordo dei conciliatori della commissione, si redigerà egualmente il verbale di conclusione della procedura.
9. Nel caso in cui la Procedura fosse dichiarata improcedibile si redigerà il relativo verbale secondo quanto previsto dall'art 3 comma 8 che determinerà la chiusura del procedimento.
10. Ai fini del computo dei termini di cui al presente art. 5, non si terrà conto dei periodi intercorrenti tra il 1° agosto (incluso) e il 31 agosto (incluso) e tra il 24 dicembre (incluso) e il 6 gennaio (incluso), durante il decorso dei quali i suddetti termini sono sospesi.

Restano ferme ed invariate tutte le previsioni di cui all'Accordo non espressamente modificate, sostituite e/o integrate dal presente Addendum.

Rappresentante Legale Servizio Elettrico Nazionale SpA

Rappresentante Legale Enel Energia SpA

Associazioni dei Consumatori del CNCU

Denominazione Associazione

Firma leggibile

ACU

ADICONSUM

ADOC

ADUSBEP

ALTROCONSUMO

Associazione Consumatori ACP APS

ASSOCONSUM

ASSOUTENTI

Associazione Utenti Dei Servizi Radiotelevisivi

CASA DEL CONSUMATORE

CITTADINANAZATTIVA

CTCU Centro Tutela Cons. Utenti

CODACONS

CODICI

CONFCONSUMATORI

FEDERCONSUMATORI

LEGA CONSUMATORI

MOVIMENTO CONSUMATORI

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO

U.Di.Con.

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI

Roma, 20 dicembre 2024

Addendum al Regolamento per la procedura di negoziazione paritetica

20 dicembre 2024

Addendum al Regolamento per la procedura di negoziazione paritetica

Premesso che

- Ai fini della costituzione dell'Organismo di negoziazione Paritetica, Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., Enel Energia S.p.A. (di seguito anche il "Professionista") e le Associazioni dei Consumatori CNCU hanno sottoscritto, tra l'altro, un Regolamento per la procedura dell'Organismo di Negoziazione Paritetica (di seguito anche "Regolamento"), avente ad oggetto la disciplina delle modalità di svolgimento della procedura di conciliazione online (di seguito anche "Procedura")
- Ai fini del migliore svolgimento dell'attività, le Parti hanno condiviso di modificare alcune previsioni del Regolamento, con particolare riferimento ai termini di svolgimento della Procedura

Tutto ciò premesso, le Parti stipulano il presente Addendum all'Accordo (di seguito, anche "Addendum") di cui le Premesse costituiscono parte integrale

Articolo 1

L'Art. 5 del Regolamento si intende integralmente sostituito con quanto di seguito riportato:

Art. 5 - Conclusione della Procedura di Negoziazione

1. Il procedimento, fatto salvo quanto previsto all'art. 5 comma 6 del presente Regolamento, si conclude in ogni caso entro e non oltre il termine di 90 giorni solari decorrenti dalla data di attivazione della procedura. Entro il suddetto termine la Commissione redige il verbale di conclusione della procedura secondo il Modulo standard allegato al presente regolamento che viene sottoscritto dai componenti la Commissione.
2. Le Parti hanno 30 giorni solari, dalla formulazione della proposta da parte della Commissione, per comunicare l'accettazione o il rifiuto della stessa; nel caso di rifiuto della proposta da parte del Cliente la comunicazione avverrà tramite l'associazione cui è stato attribuito il mandato e secondo le modalità indicate all'art. 4, par 1, lett. d).
3. In caso di mancata accettazione della proposta, per rifiuto espresso, ovvero in caso di mancata conclusione della procedura nel termine di 90 giorni (120 giorni in caso di proroga) di cui al comma 1 e 6 del presente articolo, la proposta di conciliazione si intenderà non più valida e il procedimento di negoziazione

comunque concluso. La commissione di negoziazione procederà a redigere il verbale di conclusione della procedura.

4. L'accordo raggiunto dalle Parti viene formalizzato mediante redazione di apposito verbale di conclusione della procedura di conciliazione, secondo il fac-simile allegato al presente Regolamento. In detto verbale sono riportate le condizioni e i termini dell'accordo raggiunto, la data e le firme dei membri della Commissione di negoziazione.
5. Un originale del verbale di conciliazione sottoscritto, sarà conservato dall'Organismo di Negoziazione nel Portale.
6. Per esigenze motivate da entrambe le Parti qualora la procedura non possa concludersi nel termine fissato di 90 giorni, la Commissione può prorogare la procedura fino a un ulteriore termine massimo di 30 giorni solari complessivi, fruibili anche in diverse fasi.
7. Il verbale di conciliazione ha efficacia di accordo transattivo, ai sensi degli artt.1965 e seguenti del codice civile.
8. Nel caso in cui la Procedura non dovesse concludersi positivamente per mancato accordo dei conciliatori della commissione, si redigerà egualmente il verbale di conclusione della procedura.
9. Nel caso in cui la Procedura fosse dichiarata improcedibile si redigerà il relativo verbale secondo quanto previsto dall'art 3 comma 8 che determinerà la chiusura del procedimento.
10. Ai fini del computo dei termini di cui al presente art. 5, non si terrà conto dei periodi intercorrenti tra il 1° agosto (incluso) e il 31 agosto (incluso) e tra il 24 dicembre (incluso) e il 6 gennaio (incluso), durante il decorso dei quali i suddetti termini sono sospesi.

Restano ferme ed invariate tutte le previsioni di cui all'Accordo non espressamente modificate, sostituite e/o integrate dal presente Addendum.

Rappresentante Legale Servizio Elettrico Nazionale SpA

Rappresentante Legale Enel Energia SpA

Associazioni dei Consumatori del CNCU

Denominazione Associazione

Firma leggibile

ACU

ADICONSUM

ADOC

ADUSBEP

ALTROCONSUMO

Associazione Consumatori ACP APS

ASSOCONSUM

ASSOUTENTI

Associazione Utenti Dei Servizi Radiotelevisivi

CASA DEL CONSUMATORE

CITTADINANAZATTIVA

CTCU Centro Tutela Cons. Utenti

CODACONS

CODICI

CONFCONSUMATORI

FEDERCONSUMATORI

LEGA CONSUMATORI

MOVIMENTO CONSUMATORI

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO

U.Di.Con.

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI

Roma, 20 dicembre 2024

Addendum al Regolamento per la procedura di negoziazione paritetica

20 dicembre 2024

Addendum al Regolamento per la procedura di negoziazione paritetica

Premesso che

- Ai fini della costituzione dell'Organismo di negoziazione Paritetica, Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., Enel Energia S.p.A. (di seguito anche il "Professionista") e le Associazioni dei Consumatori CNCU hanno sottoscritto, tra l'altro, un Regolamento per la procedura dell'Organismo di Negoziazione Paritetica (di seguito anche "Regolamento"), avente ad oggetto la disciplina delle modalità di svolgimento della procedura di conciliazione online (di seguito anche "Procedura")
- Ai fini del migliore svolgimento dell'attività, le Parti hanno condiviso di modificare alcune previsioni del Regolamento, con particolare riferimento ai termini di svolgimento della Procedura

Tutto ciò premesso, le Parti stipulano il presente Addendum all'Accordo (di seguito, anche "Addendum") di cui le Premesse costituiscono parte integrale

Articolo 1

L'Art. 5 del Regolamento si intende integralmente sostituito con quanto di seguito riportato:

Art. 5 - Conclusione della Procedura di Negoziazione

1. Il procedimento, fatto salvo quanto previsto all'art. 5 comma 6 del presente Regolamento, si conclude in ogni caso entrò e non oltre il termine di 90 giorni solari decorrenti dalla data di attivazione della procedura. Entro il suddetto termine la Commissione redige il verbale di conclusione della procedura secondo il Modulo standard allegato al presente regolamento che viene sottoscritto dai componenti la Commissione.
2. Le Parti hanno 30 giorni solari, dalla formulazione della proposta da parte della Commissione, per comunicare l'accettazione o il rifiuto della stessa; nel caso di rifiuto della proposta da parte del Cliente la comunicazione avverrà tramite l'associazione cui è stato attribuito il mandato e secondo le modalità indicate all'art. 4, par 1, lett. d).
3. In caso di mancata accettazione della proposta, per rifiuto espresso, ovvero in caso di mancata conclusione della procedura nel termine di 90 giorni (120 giorni in caso di proroga) di cui al comma 1 e 6 del presente articolo, la proposta di conciliazione si intenderà non più valida e il procedimento di negoziazione

comunque concluso. La commissione di negoziazione procederà a redigere il verbale di conclusione della procedura.

4. L'accordo raggiunto dalle Parti viene formalizzato mediante redazione di apposito verbale di conclusione della procedura di conciliazione, secondo il fac-simile allegato al presente Regolamento. In detto verbale sono riportate le condizioni e i termini dell'accordo raggiunto, la data e le firme dei membri della Commissione di negoziazione.
5. Un originale del verbale di conciliazione sottoscritto, sarà conservato dall'Organismo di Negoziazione nel Portale.
6. Per esigenze motivate da entrambe le Parti qualora la procedura non possa concludersi nel termine fissato di 90 giorni, la Commissione può prorogare la procedura fino a un ulteriore termine massimo di 30 giorni solari complessivi, fruibili anche in diverse fasi.
7. Il verbale di conciliazione ha efficacia di accordo transattivo, ai sensi degli artt.1965 e seguenti del codice civile.
8. Nel caso in cui la Procedura non dovesse concludersi positivamente per mancato accordo dei conciliatori della commissione, si redigerà egualmente il verbale di conclusione della procedura.
9. Nel caso in cui la Procedura fosse dichiarata improcedibile si redigerà il relativo verbale secondo quanto previsto dall'art 3 comma 8 che determinerà la chiusura del procedimento.
10. Ai fini del computo dei termini di cui al presente art. 5, non si terrà conto dei periodi intercorrenti tra il 1° agosto (incluso) e il 31 agosto (incluso) e tra il 24 dicembre (incluso) e il 6 gennaio (incluso), durante il decorso dei quali i suddetti termini sono sospesi.

Restano ferme ed invariate tutte le previsioni di cui all'Accordo non espressamente modificate, sostituite e/o integrate dal presente Addendum.

Rappresentante Legale Servizio Elettrico Nazionale SpA

enel

Firmato da
REMIGIO APRILE
Data: 19/12/2024
12:24:38 CET

Rappresentante Legale Enel Energia SpA

enel

Firmato da Marco
Sanza
Data: 19/12/2024
11:16:26 CET

Associazioni dei Consumatori del CNCU

Denominazione Associazione

Firma leggibile

ACU

ADICONSUM

ADOC

ADUSBEF

ALTROCONSUMO

Associazione Consumatori ACP APS

ASSOCONSUM

ASSOUTENTI

Associazione Utenti Dei Servizi Radiotelevisivi

CASA DEL CONSUMATORE

CITTADINANAZATTIVA

CTCU Centro Tutela Cons. Utenti

CODACONS

CODICI

CONFCONSUMATORI

FEDERCONSUMATORI

LEGA CONSUMATORI

MOVIMENTO CONSUMATORI

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO

U.Di.Con.

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI



Verbraucherzentrale Südtirol
Centro Tutela Consumatori Utenti

Zwölimalgreiner Strasse 2, I-39100 Bozen
Via Dodiciville 2, I-39100 Bolzano

Tel. 0471-975597 - C.F./St.-Nr. 94047520211
info@consumer.bz.it - www.consumer.bz.it

Roma, 20 dicembre 2024

Addendum al Regolamento per la procedura di negoziazione paritetica

20 dicembre 2024

Addendum al Regolamento per la procedura di negoziazione paritetica

Premesso che

- Ai fini della costituzione dell'Organismo di negoziazione Paritetica, Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., Enel Energia S.p.A. (di seguito anche il "Professionista") e le Associazioni dei Consumatori CNCU hanno sottoscritto, tra l'altro, un Regolamento per la procedura dell'Organismo di Negoziazione Paritetica (di seguito anche "Regolamento"), avente ad oggetto la disciplina delle modalità di svolgimento della procedura di conciliazione online (di seguito anche "Procedura")
- Ai fini del migliore svolgimento dell'attività, le Parti hanno condiviso di modificare alcune previsioni del Regolamento, con particolare riferimento ai termini di svolgimento della Procedura

Tutto ciò premesso, le Parti stipulano il presente Addendum all'Accordo (di seguito, anche "Addendum") di cui le Premesse costituiscono parte integrale

Articolo 1

L'Art. 5 del Regolamento si intende integralmente sostituito con quanto di seguito riportato:

Art. 5 - Conclusione della Procedura di Negoziazione

1. Il procedimento, fatto salvo quanto previsto all'art. 5 comma 6 del presente Regolamento, si conclude in ogni caso entro e non oltre il termine di 90 giorni solari decorrenti dalla data di attivazione della procedura. Entro il suddetto termine la Commissione redige il verbale di conclusione della procedura secondo il Modulo standard allegato al presente regolamento che viene sottoscritto dai componenti la Commissione.
2. Le Parti hanno 30 giorni solari, dalla formulazione della proposta da parte della Commissione, per comunicare l'accettazione o il rifiuto della stessa; nel caso di rifiuto della proposta da parte del Cliente la comunicazione avverrà tramite l'associazione cui è stato attribuito il mandato e secondo le modalità indicate all'art. 4, par 1, lett. d).
3. In caso di mancata accettazione della proposta, per rifiuto espresso, ovvero in caso di mancata conclusione della procedura nel termine di 90 giorni (120 giorni in caso di proroga) di cui al comma 1 e 6 del presente articolo, la proposta di conciliazione si intenderà non più valida e il procedimento di negoziazione

comunque concluso. La commissione di negoziazione procederà a redigere il verbale di conclusione della procedura.

4. L'accordo raggiunto dalle Parti viene formalizzato mediante redazione di apposito verbale di conclusione della procedura di conciliazione, secondo il fac-simile allegato al presente Regolamento. In detto verbale sono riportate le condizioni e i termini dell'accordo raggiunto, la data e le firme dei membri della Commissione di negoziazione.
5. Un originale del verbale di conciliazione sottoscritto, sarà conservato dall'Organismo di Negoziazione nel Portale.
6. Per esigenze motivate da entrambe le Parti qualora la procedura non possa concludersi nel termine fissato di 90 giorni, la Commissione può prorogare la procedura fino a un ulteriore termine massimo di 30 giorni solari complessivi, fruibili anche in diverse fasi.
7. Il verbale di conciliazione ha efficacia di accordo transattivo, ai sensi degli artt.1965 e seguenti del codice civile.
8. Nel caso in cui la Procedura non dovesse concludersi positivamente per mancato accordo dei conciliatori della commissione, si redigerà egualmente il verbale di conclusione della procedura.
9. Nel caso in cui la Procedura fosse dichiarata improcedibile si redigerà il relativo verbale secondo quanto previsto dall'art 3 comma 8 che determinerà la chiusura del procedimento.
10. Ai fini del computo dei termini di cui al presente art. 5, non si terrà conto dei periodi intercorrenti tra il 1° agosto (incluso) e il 31 agosto (incluso) e tra il 24 dicembre (incluso) e il 6 gennaio (incluso), durante il decorso dei quali i suddetti termini sono sospesi.

Restano ferme ed invariate tutte le previsioni di cui all'Accordo non espressamente modificate, sostituite e/o integrate dal presente Addendum.

Rappresentante Legale Servizio Elettrico Nazionale SpA

Rappresentante Legale Enel Energia SpA

Associazioni dei Consumatori del CNCU

Denominazione Associazione

Firma leggibile

ACU

ADICONSUM

ADOC

ADUSBEP

ALTROCONSUMO

Associazione Consumatori ACP APS

ASSOCONSUM

ASSOUTENTI

Associazione Utenti Dei Servizi Radiotelevisivi

CASA DEL CONSUMATORE

CITTADINANAZATTIVA

CTCU Centro Tutela Cons. Utenti

CODACONS

CODICI

CONFCONSUMATORI

FEDERCONSUMATORI

LEGA CONSUMATORI

MOVIMENTO CONSUMATORI

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO

U.Di.Con.

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI

Roma, 20 dicembre 2024

Addendum al Regolamento per la procedura di negoziazione paritetica

20 dicembre 2024

Addendum al Regolamento per la procedura di negoziazione paritetica

Premesso che

- Ai fini della costituzione dell'Organismo di negoziazione Paritetica, Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., Enel Energia S.p.A. (di seguito anche il "Professionista") e le Associazioni dei Consumatori CNCU hanno sottoscritto, tra l'altro, un Regolamento per la procedura dell'Organismo di Negoziazione Paritetica (di seguito anche "Regolamento"), avente ad oggetto la disciplina delle modalità di svolgimento della procedura di conciliazione online (di seguito anche "Procedura")
- Ai fini del migliore svolgimento dell'attività, le Parti hanno condiviso di modificare alcune previsioni del Regolamento, con particolare riferimento ai termini di svolgimento della Procedura

Tutto ciò premesso, le Parti stipulano il presente Addendum all'Accordo (di seguito, anche "Addendum") di cui le Premesse costituiscono parte integrale

Articolo 1

L'Art. 5 del Regolamento si intende integralmente sostituito con quanto di seguito riportato:

Art. 5 - Conclusione della Procedura di Negoziazione

1. Il procedimento, fatto salvo quanto previsto all'art. 5 comma 6 del presente Regolamento, si conclude in ogni caso entro e non oltre il termine di 90 giorni solari decorrenti dalla data di attivazione della procedura. Entro il suddetto termine la Commissione redige il verbale di conclusione della procedura secondo il Modulo standard allegato al presente regolamento che viene sottoscritto dai componenti la Commissione.
2. Le Parti hanno 30 giorni solari, dalla formulazione della proposta da parte della Commissione, per comunicare l'accettazione o il rifiuto della stessa; nel caso di rifiuto della proposta da parte del Cliente la comunicazione avverrà tramite l'associazione cui è stato attribuito il mandato e secondo le modalità indicate all'art. 4, par 1, lett. d).
3. In caso di mancata accettazione della proposta, per rifiuto espresso, ovvero in caso di mancata conclusione della procedura nel termine di 90 giorni (120 giorni in caso di proroga) di cui al comma 1 e 6 del presente articolo, la proposta di conciliazione si intenderà non più valida e il procedimento di negoziazione

comunque concluso. La commissione di negoziazione procederà a redigere il verbale di conclusione della procedura.

4. L'accordo raggiunto dalle Parti viene formalizzato mediante redazione di apposito verbale di conclusione della procedura di conciliazione, secondo il fac-simile allegato al presente Regolamento. In detto verbale sono riportate le condizioni e i termini dell'accordo raggiunto, la data e le firme dei membri della Commissione di negoziazione.
5. Un originale del verbale di conciliazione sottoscritto, sarà conservato dall'Organismo di Negoziazione nel Portale.
6. Per esigenze motivate da entrambe le Parti qualora la procedura non possa concludersi nel termine fissato di 90 giorni, la Commissione può prorogare la procedura fino a un ulteriore termine massimo di 30 giorni solari complessivi, fruibili anche in diverse fasi.
7. Il verbale di conciliazione ha efficacia di accordo transattivo, ai sensi degli artt.1965 e seguenti del codice civile.
8. Nel caso in cui la Procedura non dovesse concludersi positivamente per mancato accordo dei conciliatori della commissione, si redigerà egualmente il verbale di conclusione della procedura.
9. Nel caso in cui la Procedura fosse dichiarata improcedibile si redigerà il relativo verbale secondo quanto previsto dall'art 3 comma 8 che determinerà la chiusura del procedimento.
10. Ai fini del computo dei termini di cui al presente art. 5, non si terrà conto dei periodi intercorrenti tra il 1° agosto (incluso) e il 31 agosto (incluso) e tra il 24 dicembre (incluso) e il 6 gennaio (incluso), durante il decorso dei quali i suddetti termini sono sospesi.

Restano ferme ed invariate tutte le previsioni di cui all'Accordo non espressamente modificate, sostituite e/o integrate dal presente Addendum.

Rappresentante Legale Servizio Elettrico Nazionale SpA

Rappresentante Legale Enel Energia SpA

Associazioni dei Consumatori del CNCU

Denominazione Associazione

Firma leggibile

ACU

ADICONSUM

ADOC

ADUSBEP

ALTROCONSUMO

Associazione Consumatori ACP APS

ASSOCONSUM

ASSOUTENTI

Associazione Utenti Dei Servizi Radiotelevisivi

CASA DEL CONSUMATORE

CITTADINANAZATTIVA

CTCU Centro Tutela Cons. Utenti

CODACONS

CODICI

CONFCONSUMATORI

FEDERCONSUMATORI

LEGA CONSUMATORI

MOVIMENTO CONSUMATORI

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO

U.Di.Con.

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI

Roma, 20 dicembre 2024

Addendum al Regolamento per la procedura di negoziazione paritetica

20 dicembre 2024

Addendum al Regolamento per la procedura di negoziazione paritetica

Premesso che

- Ai fini della costituzione dell'Organismo di negoziazione Paritetica, Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., Enel Energia S.p.A. (di seguito anche il "Professionista") e le Associazioni dei Consumatori CNCU hanno sottoscritto, tra l'altro, un Regolamento per la procedura dell'Organismo di Negoziazione Paritetica (di seguito anche "Regolamento"), avente ad oggetto la disciplina delle modalità di svolgimento della procedura di conciliazione online (di seguito anche "Procedura")
- Ai fini del migliore svolgimento dell'attività, le Parti hanno condiviso di modificare alcune previsioni del Regolamento, con particolare riferimento ai termini di svolgimento della Procedura

Tutto ciò premesso, le Parti stipulano il presente Addendum all'Accordo (di seguito, anche "Addendum") di cui le Premesse costituiscono parte integrale

Articolo 1

L'Art. 5 del Regolamento si intende integralmente sostituito con quanto di seguito riportato:

Art. 5 - Conclusione della Procedura di Negoziazione

1. Il procedimento, fatto salvo quanto previsto all'art. 5 comma 6 del presente Regolamento, si conclude in ogni caso entro e non oltre il termine di 90 giorni solari decorrenti dalla data di attivazione della procedura. Entro il suddetto termine la Commissione redige il verbale di conclusione della procedura secondo il Modulo standard allegato al presente regolamento che viene sottoscritto dai componenti la Commissione.
2. Le Parti hanno 30 giorni solari, dalla formulazione della proposta da parte della Commissione, per comunicare l'accettazione o il rifiuto della stessa; nel caso di rifiuto della proposta da parte del Cliente la comunicazione avverrà tramite l'associazione cui è stato attribuito il mandato e secondo le modalità indicate all'art. 4, par 1, lett. d).
3. In caso di mancata accettazione della proposta, per rifiuto espresso, ovvero in caso di mancata conclusione della procedura nel termine di 90 giorni (120 giorni in caso di proroga) di cui al comma 1 e 6 del presente articolo, la proposta di conciliazione si intenderà non più valida e il procedimento di negoziazione

comunque concluso. La commissione di negoziazione procederà a redigere il verbale di conclusione della procedura.

4. L'accordo raggiunto dalle Parti viene formalizzato mediante redazione di apposito verbale di conclusione della procedura di conciliazione, secondo il fac-simile allegato al presente Regolamento. In detto verbale sono riportate le condizioni e i termini dell'accordo raggiunto, la data e le firme dei membri della Commissione di negoziazione.
5. Un originale del verbale di conciliazione sottoscritto, sarà conservato dall'Organismo di Negoziazione nel Portale.
6. Per esigenze motivate da entrambe le Parti qualora la procedura non possa concludersi nel termine fissato di 90 giorni, la Commissione può prorogare la procedura fino a un ulteriore termine massimo di 30 giorni solari complessivi, fruibili anche in diverse fasi.
7. Il verbale di conciliazione ha efficacia di accordo transattivo, ai sensi degli artt.1965 e seguenti del codice civile.
8. Nel caso in cui la Procedura non dovesse concludersi positivamente per mancato accordo dei conciliatori della commissione, si redigerà egualmente il verbale di conclusione della procedura.
9. Nel caso in cui la Procedura fosse dichiarata improcedibile si redigerà il relativo verbale secondo quanto previsto dall'art 3 comma 8 che determinerà la chiusura del procedimento.
10. Ai fini del computo dei termini di cui al presente art. 5, non si terrà conto dei periodi intercorrenti tra il 1° agosto (incluso) e il 31 agosto (incluso) e tra il 24 dicembre (incluso) e il 6 gennaio (incluso), durante il decorso dei quali i suddetti termini sono sospesi.

Restano ferme ed invariate tutte le previsioni di cui all'Accordo non espressamente modificate, sostituite e/o integrate dal presente Addendum.

Rappresentante Legale Servizio Elettrico Nazionale SpA

enei

Firmato da
REMIGIO APRILE
Data: 19/12/2024
12:24:38 CET

Rappresentante Legale Enel Energia SpA

enei

Firmato da Marco
Sanza
Data: 19/12/2024
11:16:26 CET

Associazioni dei Consumatori del CNCU

Denominazione Associazione

Firma leggibile

ACU

ADICONSUM

ADOC

ADUSBEP

ALTROCONSUMO

Associazione Consumatori ACP APS

ASSOCONSUM

ASSOUTENTI

Associazione Utenti Dei Servizi Radiotelevisivi

CASA DEL CONSUMATORE

CITTADINANAZATTIVA

CTCU Centro Tutela Cons. Utenti

CODACONS

CODICI

CONFCONSUMATORI

FEDERCONSUMATORI

LEGA CONSUMATORI

MOVIMENTO CONSUMATORI

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO

U.Di.Con.

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Al. Pavesi'.

Roma, 20 dicembre 2024

Addendum al Regolamento per la procedura di negoziazione paritetica

20 dicembre 2024

Addendum al Regolamento per la procedura di negoziazione paritetica

Premesso che

- Ai fini della costituzione dell'Organismo di negoziazione Paritetica, Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., Enel Energia S.p.A. (di seguito anche il "Professionista") e le Associazioni dei Consumatori CNCU hanno sottoscritto, tra l'altro, un Regolamento per la procedura dell'Organismo di Negoziazione Paritetica (di seguito anche "Regolamento"), avente ad oggetto la disciplina delle modalità di svolgimento della procedura di conciliazione online (di seguito anche "Procedura")
- Ai fini del migliore svolgimento dell'attività, le Parti hanno condiviso di modificare alcune previsioni del Regolamento, con particolare riferimento ai termini di svolgimento della Procedura

Tutto ciò premesso, le Parti stipulano il presente Addendum all'Accordo (di seguito, anche "Addendum") di cui le Premesse costituiscono parte integrale

Articolo 1

L'Art. 5 del Regolamento si intende integralmente sostituito con quanto di seguito riportato:

Art. 5 - Conclusione della Procedura di Negoziazione

1. Il procedimento, fatto salvo quanto previsto all'art. 5 comma 6 del presente Regolamento, si conclude in ogni caso entro e non oltre il termine di 90 giorni solari decorrenti dalla data di attivazione della procedura. Entro il suddetto termine la Commissione redige il verbale di conclusione della procedura secondo il Modulo standard allegato al presente regolamento che viene sottoscritto dai componenti la Commissione.
2. Le Parti hanno 30 giorni solari, dalla formulazione della proposta da parte della Commissione, per comunicare l'accettazione o il rifiuto della stessa; nel caso di rifiuto della proposta da parte del Cliente la comunicazione avverrà tramite l'associazione cui è stato attribuito il mandato e secondo le modalità indicate all'art. 4, par 1, lett. d).
3. In caso di mancata accettazione della proposta, per rifiuto espresso, ovvero in caso di mancata conclusione della procedura nel termine di 90 giorni (120 giorni in caso di proroga) di cui al comma 1 e 6 del presente articolo, la proposta di conciliazione si intenderà non più valida e il procedimento di negoziazione

comunque concluso. La commissione di negoziazione procederà a redigere il verbale di conclusione della procedura.

4. L'accordo raggiunto dalle Parti viene formalizzato mediante redazione di apposito verbale di conclusione della procedura di conciliazione, secondo il fac-simile allegato al presente Regolamento. In detto verbale sono riportate le condizioni e i termini dell'accordo raggiunto, la data e le firme dei membri della Commissione di negoziazione.
5. Un originale del verbale di conciliazione sottoscritto, sarà conservato dall'Organismo di Negoziazione nel Portale.
6. Per esigenze motivate da entrambe le Parti qualora la procedura non possa concludersi nel termine fissato di 90 giorni, la Commissione può prorogare la procedura fino a un ulteriore termine massimo di 30 giorni solari complessivi, fruibili anche in diverse fasi.
7. Il verbale di conciliazione ha efficacia di accordo transattivo, ai sensi degli artt.1965 e seguenti del codice civile.
8. Nel caso in cui la Procedura non dovesse concludersi positivamente per mancato accordo dei conciliatori della commissione, si redigerà egualmente il verbale di conclusione della procedura.
9. Nel caso in cui la Procedura fosse dichiarata improcedibile si redigerà il relativo verbale secondo quanto previsto dall'art 3 comma 8 che determinerà la chiusura del procedimento.
10. Ai fini del computo dei termini di cui al presente art. 5, non si terrà conto dei periodi intercorrenti tra il 1° agosto (incluso) e il 31 agosto (incluso) e tra il 24 dicembre (incluso) e il 6 gennaio (incluso), durante il decorso dei quali i suddetti termini sono sospesi.

Restano ferme ed invariate tutte le previsioni di cui all'Accordo non espressamente modificate, sostituite e/o integrate dal presente Addendum.

Rappresentante Legale Servizio Elettrico Nazionale SpA

Rappresentante Legale Enel Energia SpA

Associazioni dei Consumatori del CNCU

Denominazione Associazione

Firma leggibile

ACU

ADICONSUM

ADOC

ADUSBEP

ALTROCONSUMO

Associazione Consumatori ACP APS

ASSOCONSUM

ASSOUTENTI

Associazione Utenti Dei Servizi Radiotelevisivi

CASA DEL CONSUMATORE

CITTADINANAZATTIVA

CTCU Centro Tutela Cons. Utenti

CODACONS

CODICI

CONFCONSUMATORI

FEDERCONSUMATORI

LEGA CONSUMATORI

MOVIMENTO CONSUMATORI

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO

U.Di.Con.

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI

Roma, 20 dicembre 2024

Addendum al Regolamento per la procedura di negoziazione paritetica

20 dicembre 2024

Addendum al Regolamento per la procedura di negoziazione paritetica

Premesso che

- Ai fini della costituzione dell'Organismo di negoziazione Paritetica, Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., Enel Energia S.p.A. (di seguito anche il "Professionista") e le Associazioni dei Consumatori CNCU hanno sottoscritto, tra l'altro, un Regolamento per la procedura dell'Organismo di Negoziazione Paritetica (di seguito anche "Regolamento"), avente ad oggetto la disciplina delle modalità di svolgimento della procedura di conciliazione online (di seguito anche "Procedura")
- Ai fini del migliore svolgimento dell'attività, le Parti hanno condiviso di modificare alcune previsioni del Regolamento, con particolare riferimento ai termini di svolgimento della Procedura

Tutto ciò premesso, le Parti stipulano il presente Addendum all'Accordo (di seguito, anche "Addendum") di cui le Premesse costituiscono parte integrale

Articolo 1

L'Art. 5 del Regolamento si intende integralmente sostituito con quanto di seguito riportato:

Art. 5 - Conclusione della Procedura di Negoziazione

1. Il procedimento, fatto salvo quanto previsto all'art. 5 comma 6 del presente Regolamento, si conclude in ogni caso entro e non oltre il termine di 90 giorni solari decorrenti dalla data di attivazione della procedura. Entro il suddetto termine la Commissione redige il verbale di conclusione della procedura secondo il Modulo standard allegato al presente regolamento che viene sottoscritto dai componenti la Commissione.
2. Le Parti hanno 30 giorni solari, dalla formulazione della proposta da parte della Commissione, per comunicare l'accettazione o il rifiuto della stessa; nel caso di rifiuto della proposta da parte del Cliente la comunicazione avverrà tramite l'associazione cui è stato attribuito il mandato e secondo le modalità indicate all'art. 4, par 1, lett. d).
3. In caso di mancata accettazione della proposta, per rifiuto espresso, ovvero in caso di mancata conclusione della procedura nel termine di 90 giorni (120 giorni in caso di proroga) di cui al comma 1 e 6 del presente articolo, la proposta di conciliazione si intenderà non più valida e il procedimento di negoziazione

comunque concluso. La commissione di negoziazione procederà a redigere il verbale di conclusione della procedura.

4. L'accordo raggiunto dalle Parti viene formalizzato mediante redazione di apposito verbale di conclusione della procedura di conciliazione, secondo il fac-simile allegato al presente Regolamento. In detto verbale sono riportate le condizioni e i termini dell'accordo raggiunto, la data e le firme dei membri della Commissione di negoziazione.
5. Un originale del verbale di conciliazione sottoscritto, sarà conservato dall'Organismo di Negoziazione nel Portale.
6. Per esigenze motivate da entrambe le Parti qualora la procedura non possa concludersi nel termine fissato di 90 giorni, la Commissione può prorogare la procedura fino a un ulteriore termine massimo di 30 giorni solari complessivi, fruibili anche in diverse fasi.
7. Il verbale di conciliazione ha efficacia di accordo transattivo, ai sensi degli artt.1965 e seguenti del codice civile.
8. Nel caso in cui la Procedura non dovesse concludersi positivamente per mancato accordo dei conciliatori della commissione, si redigerà egualmente il verbale di conclusione della procedura.
9. Nel caso in cui la Procedura fosse dichiarata improcedibile si redigerà il relativo verbale secondo quanto previsto dall'art 3 comma 8 che determinerà la chiusura del procedimento.
10. Ai fini del computo dei termini di cui al presente art. 5, non si terrà conto dei periodi intercorrenti tra il 1° agosto (incluso) e il 31 agosto (incluso) e tra il 24 dicembre (incluso) e il 6 gennaio (incluso), durante il decorso dei quali i suddetti termini sono sospesi.

Restano ferme ed invariate tutte le previsioni di cui all'Accordo non espressamente modificate, sostituite e/o integrate dal presente Addendum.

Rappresentante Legale Servizio Elettrico Nazionale SpA

Rappresentante Legale Enel Energia SpA

Associazioni dei Consumatori del CNCU

Denominazione Associazione

Firma leggibile

ACU

ADICONSUM

ADOC

ADUSBEP

ALTROCONSUMO

Associazione Consumatori ACP APS

ASSOCONSUM

ASSOUTENTI

Associazione Utenti Dei Servizi Radiotelevisivi

CASA DEL CONSUMATORE

CITTADINANAZATTIVA

CTCU Centro Tutela Cons. Utenti

CODACONS

CODICI

CONFCONSUMATORI

FEDERCONSUMATORI

LEGA CONSUMATORI

MOVIMENTO CONSUMATORI

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO

U.Di.Con.

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI

Roma, 20 dicembre 2024